

Domenica, 19 Febbraio 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

username password [?](#)

Studiare o Lavorare?

Oggi non devi scegliere più. Contattaci Ora!

www.laurea.cepuonline.it

Laureati Studiando a Casa

Con eCampus Ora Puoi! Informati Subito sui Nostri Corsi.

www.uniecampus.it/univers 

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande e Risposte](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)

Sentenza n. 832 del 16 febbraio 2012 Consiglio di Stato

Diniego rilascio permesso di soggiorno



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 10352 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Panariti e Jenny Lopresti, con domicilio eletto presso l'avv. Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01694/2011 del 9-17 novembre 2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 il Cons. Alessandro Botto e uditi per le parti gli avvocati Ardizzi, su delega di Panariti, e dello Stato Varrone.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO

***** ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento del 7 settembre 2011, con cui il questore di Treviso ha dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio della carta di soggiorno e l'istanza di permesso di soggiorno.

Ad avviso dell'appellante la sentenza impugnata è meritevole di riforma per il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della motivazione insufficiente ed illogica. Infatti, il giudice di primo grado non avrebbe compreso che la procedura a carico dello stesso ricorrente è solo una e non due, come erroneamente ritenuto, ossia una per il rilascio del permesso di soggiorno (di cui alla comunicazione di avvio del procedimento notificata il 7 novembre, *recte*: settembre, 2011) ed una per il rilascio della carta di soggiorno. In dettaglio, la comunicazione di avvio del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno sarebbe una comunicazione postuma, relativa ad una procedura già conclusa con decisione di rigetto dell'istanza. Essa atterrebbe alla domanda presentata il 5 febbraio 2007 e conclusa con decreto di irricevibilità del 9 agosto 2010, impugnata in sede giurisdizionale ed in merito alla quale il Consiglio di

Stato ha accolto la domanda cautelare (ordinanza n. 344/2011), avendo riscontrato la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio del procedimento, pertanto, sarebbe stata emessa dalla p.a. solo per correggere formalmente l'errore procedimentale precedentemente commesso, tanto che in sede di notifica della stessa ha provveduto a ritirare ogni documento all'interessato, ivi compresa la ricevuta del kit postale del 22 luglio 2011 ed il permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

D'altronde, evidenzia l'appellante, con il decreto di irricevibilità del 7 settembre 2011, impugnato in primo grado nell'ambito del presente giudizio, sono state respinte sia la richiesta di carta di soggiorno del 22 luglio 2011, sia la richiesta di rilascio della carta di soggiorno del 5 febbraio 2007. Da ciò l'appellante deduce che ha errato il TAR nel ritenere che vi sia ancora una procedura pendente e relativa alla richiesta del 2007.

Il TAR, inoltre, non si sarebbe pronunciato in merito alla violazione di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, mentre avrebbe affermato, senza fornire adeguata motivazione, che risulta espletata la partecipazione del ricorrente al procedimento.

L'appellante deduce, poi, l'erronea applicazione al caso in esame dell'[art. 9 del d.lgs. n. 286/1998](#), disciplina in realtà non applicabile, poiché nessuno dei casi di esclusione del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo appare ricorrere nel caso di specie. Infatti, la questura di Treviso ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno a fini di giustizia, ma senza che questo possa annoverarsi tra i casi contemplati in merito dalla normativa vigente: nessuna norma, infatti, contempla il rilascio di un permesso di soggiorno a favore di chi, a seguito del rifiuto del rinnovo del permesso, ottenga una ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo. In questo caso, l'interessato dovrebbe venirsi a trovare nella condizione dello straniero che è ancora in attesa del perfezionamento del rinnovo del proprio permesso di soggiorno.

Pertanto, avrebbe errato il TAR nel ritenere che la carta di soggiorno sia stata richiesta sulla base di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, di durata inferiore ad un anno: infatti, il ricorrente non avrebbe mai chiesto di convertire un permesso di soggiorno per motivi di giustizia in carta di soggiorno, essendo egli nella condizione di poter richiedere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il TAR, infine, avrebbe errato nell'emettere una sentenza in forma semplificata, omettendo totalmente la pronuncia sulla domanda cautelare, in questo modo impedendo l'esercizio a pieno titolo del diritto di difesa.

L'appellante ripropone, poi, tutte le argomentazioni e le censure svolte in primo grado ed invoca la tutela cautelare evidenziando il danno grave e irreparabile derivante dal suo allontanamento dal territorio nazionale.

Si è costituito il ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura erariale ed ha chiesto la riezione dell'appello in esame.

All'odierna udienza camerale il Collegio ha avvertito le parti della sussistenza dei presupposti per la decisione in forma semplificata.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Occorre procedere ad una preliminare ricostruzione in fatto della vicenda in esame, onde evitare possibili confusioni derivanti da sovrapposizioni procedimentali.

Il ricorrente in data 5 febbraio 2007 ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno, ritenendo di essere in possesso dei relativi requisiti; la competente questura ha dichiarato irricevibile tale istanza in data 9 agosto 2010, in quanto il richiedente risultava essersi assentato dal territorio nazionale dal 15 luglio 2008 al 2 agosto 2010. Avverso tale determinazione negativa l'interessato ha proposto impugnazione giurisdizionale e il Consiglio di Stato, con ordinanza del 28 gennaio 2011, ha accolto la domanda cautelare, avendo riscontrato la fondatezza della censura con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 (omesso preavviso di rigetto). Nelle more (in data 15 marzo 2011) la questura ha rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno (per così dire) provvisorio, ossia correlato alla pendenza dell'impugnazione giurisdizionale in esame.

Il giudice di primo grado si è successivamente conformato alla decisione del giudice d'appello e, con sentenza del 14 giugno 2011, ha annullato la determinazione negativa del questore di Treviso. Successivamente, in data 22 luglio 2011, l'interessato ha chiesto nuovamente il rilascio della carta di soggiorno.

Con il provvedimento impugnato in primo grado nell'ambito del presente giudizio il questore di Treviso ha dichiarato irricevibili la richiesta di permesso di carta di soggiorno presentata il 22 luglio 2011 e l'istanza di permesso di soggiorno. Contestualmente, poi, è stato notificato il provvedimento del 5 agosto 2011, con il quale la questura di Treviso ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno del 5 febbraio 2007.

Così chiarita la successione cronologica dei fatti posti a fondamento della controversia in esame, non v'è chi non veda come debba ritenersi destituita di fondamento la ricostruzione operata dall'appellante, laddove ritiene concluso il procedimento avviato con la domanda di rilascio della carta di soggiorno del 5 febbraio 2007 all'esito della statuizione giurisdizionale di annullamento: Infatti, una volta intervenuto l'annullamento della precedente determinazione negativa al riguardo, per mero vizio procedimentale, l'amministrazione doveva riattivare il procedimento, sanando la violazione commessa, onde concluderlo nel merito. Ed è ciò che ha fatto: la comunicazione di preavviso di rigetto notificata il 7 settembre 2011, difatti, si iscrive proprio all'interno di questo procedimento ed è finalizzata alla definizione della istanza presentata dall'interessato in data 5 febbraio 2007.

L'atto di comunicazione di preavviso di rigetto, poi, in quanto meramente endoprocedimentale, non può comunque arrecare alcuna lesione alla posizione giuridica del ricorrente, dovendo questi eventualmente impugnare la determinazione finale del procedimento, ove negativa rispetto alla richiesta presentata.

Con il provvedimento del 7 settembre 2011 il questore di Treviso, invece, ha preso in esame e respinto le altre istanze pendenti del 2011, da intendersi (come correttamente affermato dal giudice di prime cure) quali richieste di rilascio della carta di soggiorno (ossia il permesso di soggiorno per lungo periodo) o, in subordine, il permesso di soggiorno (non di lungo periodo). In merito il questore ha ritenuto correttamente che facesse difetto un regolare permesso di soggiorno, essendo l'interessato in possesso al momento della richiesta (22 luglio 2011) solo di un permesso (cosiddetto) per motivi di giustizia, ossia finalizzato alla celebrazione del giudizio amministrativo di impugnazione del precedente diniego di rilascio della carta di soggiorno.

Correttamente, pertanto, l'amministrazione ha ritirato quest'ultimo permesso al momento della notifica del provvedimento negativo impugnato, poiché tale permesso aveva ormai esaurito i propri effetti, e l'esito negativo dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno presentata non poteva che comportare anche il ritiro della ricevuta di invio della relativa domanda, appunto, ormai respinta.

Né si può ritenere che l'interessato sia legittimato a dedurre la illegittimità della qualificazione (per motivi di giustizia) attribuita al permesso di soggiorno per breve periodo emesso il 15 marzo 2011, poiché esso

risulta rilasciato nel suo interesse, proprio al fine di consentirgli di vedere concluso il giudizio amministrativo, più volte citato, teso all'annullamento del primo diniego di rilascio della carta di soggiorno.

Il questore di Treviso, poi, ha ritenuto che non sussistessero neppure gli ulteriori presupposti consistenti nell'assenza di un idoneo alloggio, di un reddito sufficiente e nella conoscenza della lingua italiana (mediante apposito test). Al riguardo, peraltro, ritiene il Collegio di non dover esprimere alcuna valutazione, atteso che l'eventuale accoglimento delle relative censure svolte dall'appellante non comporterebbe comunque l'annullamento del provvedimento, che si fonda anche su altri presupposti, sopra vagliati, e ritenuti conformi a legge.

Né, ancora, si può convenire con l'appellante circa la necessaria unità del procedimento finalizzato alla sua permanenza sul territorio nazionale, atteso che a differenti istanze, fondate su presupposti non del tutto coincidenti, non possono che corrispondere differenti procedimenti.

Occorre, inoltre, evidenziare come il provvedimento impugnato si configuri come vincolato rispetto all'assenza dei presupposti per il rilascio della invocata carta di soggiorno e, pertanto, deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi procedimentali commessi.

Quanto, infine, alle certificazioni sanitarie relative al periodo di assenza dal territorio nazionale e alla restante documentazione in proposito, osserva il Collegio che trattasi di materiale utilizzabile nell'ambito del procedimento, ancora pendente, relativo alla istanza di rilascio del 5 febbraio 2007: in quella sede, pertanto, l'interessato potrà far valere tali documenti ed eventualmente difendersi in merito alle possibili contestazioni da parte dell'amministrazione procedente.

Da ultimo, rileva il Collegio, che sfugge alla comprensione la censura svolta dall'appellante in ordine al fatto che il giudice di primo grado abbia deciso con sentenza in forma breve ed abbia quindi omesso di pronunciarsi sulla istanza cautelare, dal momento che in questo modo ha reso una decisione più argomentata di quella che avrebbe potuto emettere in sede cautelare, senza alcuna violazione quindi della possibilità di difesa del ricorrente. A ciò si aggiunga che trattasi di una facoltà contemplata espressamente dall'art. 60 c.p.a., della quale oltretutto si è avvalso anche questo Collegio.

Alla luce delle suesposte argomentazioni occorre, pertanto, respingere l'appello in esame e confermare la sentenza di primo grado.

La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che si quantificano in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 16 Febbraio 2012

Fisco www.AgenziaDebiti.it/Opposizioni

Come evitare che il Fisco possa portarti Via i tuoi Beni

DE.A.S. v. 2012 www.geonetwork.it

Software leader in Italia per ogni successione e/o voltura catastale

Avvocato del Lavoro StudioLegaleFatone.it

Cause Lavoro senza Anticipo. Richiedi Parere on line

Ricorso Equitalia www.ricorsoequitalia.com

Fai ricorso con noi da Eur 59,00 Facile, Veloce e Garantito

Annunci Google

News



[Rapporto sull'integrazione, prima su tutte è il Friuli Venezia-Giulia](#)

Il Friuli Venezia-Giulia si conferma come la Regione che in termini di inserimento socio-occupazionale eccelle su tutte ...

[Leggi tutto »](#)

[Primo marzo 2012, sarà ancora sciopero degli immigrati](#)

La data del primo marzo è diventata ormai un punto cruciale per manifestare contro il " razzismo istituzionale della ...

[Leggi tutto »](#)

[Aumentate in Europa le domande di asilo](#)

Le richieste di asilo sono aumentate nell'Unione europea: nel secondo trimestre 2011 sono state quasi 69

mila, ...

[Leggi tutto »](#)

[Crisi economica, il 44% degli stranieri ha lavoro fisso](#)

Della profonda crisi economica non sembrano risentirne gli immigrati che da un'analisi della [Leggi tutto »](#)

[Lega, anche in Italia sito web anti-immigrati](#)

C'erano state già tantissime polemiche sull'apertura del sito-bacheca anti-immigrati del partito olandese Pw, guidato ...

[Leggi tutto »](#)

[Il Presidente della Commissione per le Migrazioni chiede il miglioramento della direttiva sul ricongiungimento familiare UE](#)

"Il ricongiungimento familiare è un elemento importante del diritto alla vita familiare e una parte essenziale del ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice](#)

- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891